

Hot. N. 58



Comune di Pavia



COMUNE di PAVIA

Segreteria Generale

P.G. 26536

Data 25/6/2013

Pavia 24/6/2013

Mozione: Osservanza del TITOLO  
# sulla "Custodia e  
Circoscrizione degli Animali"

so. Hosenli consiglierei comunali;  
Permesso che:

Gli episodi di aggressione  
o persone causate dai cani sono  
sempre più frequenti nelle città  
di Pavia come riportato da  
recenti fatti di cronaca locale.  
Allo scopo di evitare simili  
episodi che spesso provocano gravi  
conseguenze nei confronti dei  
cittadini.

Visto l'art. 41 del titolo IV  
"sulla custodia e circoscrizione  
degli animali".

chiedo all'Amministrazione  
comunale, di far osservare, tramite  
gli organi competenti, l'applicazione  
di tale articolo, di cui  
qui si allega copia

F.to.

Giuseppe Merlo CARCURI

Giuseppe Merlo (CANTILIANO)

Roberto (CONTI)

peretti

## **Titolo V**

### **CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 37 - Circolazione di animali**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la tutela degli Animali, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della polizia locale.
2. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
3. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.
4. E' vietato il pascolo degli ovini e dei caprini nelle aree del territorio comunale classificate "parco naturale" ed "agricole di salvaguardia ambientale", in relazione al vigente Piano Regolatore.
5. È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.
6. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.
7. I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.
8. La violazione dei precetti di cui al comma 4. del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
9. La violazione dei rimanenti precetti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 38 - Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali**

1. Si richiama la legge 4 novembre 2010 n. 201 e gli artt. 105, 109, 110, 111, 113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità.

#### **Art. 39 - Custodia dei cani e degli animali**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105, 109, 110, 111, 113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità, chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia e dovrà vigilare, in ogni circostanza, su di esso.
2. I cani a custodia d'abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

3. All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.
4. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta d'escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.
5. Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" o simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, ecc.). Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida e i cani di cui all'art.41 comma 2 lettera c).
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 40 - Colombi e Piccioni**

1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, ecc.).
2. Nel territorio comunale è vietato somministrare o abbandonare cibo per i piccioni o colombi.
3. Inoltre i proprietari di immobili devono provvedere alla chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini e soffitte, utilizzati dai volatili per la nidificazione.
4. La violazione al precetto di cui al 2 comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 41 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 110, 111 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità:
  - a. i cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le arre individuate, ed all'uopo segnalate, dal Comune.
  - b. Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.
  - c. Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio:

- a. i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
  - b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
  - c. i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 50,00).

#### **Art. 42 - Imbrattamento causato da animali**

1. I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi e di usarli all'occorrenza.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 43 – Divieti**

1. È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia sul suolo pubblico o aperto al pubblico. E' vietato dare da mangiare ai gatti selvatici.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### **Art. 44 - Norme di rinvio**

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.
2. Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.

### **Titolo VI**

#### **QUIETE PUBBLICA**


#### **Art. 45 - Norme ed orari per le attività rumorose**

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare

Mo. N. 59



Comune di Pavia



Pavia 24-6-2013

Oggetto: MOZIONE PER LA RIMOZIONE  
DEGLI AUTOVELOX SUL  
TERRITORIO COMUNALE.

I sottoscritti consiglieri comunali,  
<sup>rispetto</sup> ~~rispetto~~ all'installazione di n. 4 apparec-  
chiature per il controllo della velocità  
(Autovelox) sul territorio comunale  
considerato ~~che~~ tale iniziativa come  
una forma di eccessiva repressione e  
non di prevenzione per la sicurezza  
stradale.

tenuto conto che tali apparecchiature  
vengono utilizzate solo per "fare cassa";  
tenuto conto, infine, che il Piano  
Regionale della Sicurezza Stradale  
ha previsto degli stanziamenti di fondi  
per risolvere alcune criticità stradali  
sul territorio comunale;

Tutto ciò premesso,  
Chiedemo all'Amministrazione  
comunale:

a) la rimozione degli autovelox

sul territorio comunale.

b) in alternativa, per svolgere una efficace azione di ~~controllo~~ prevenzione x i rischi della circolazione stradale, l'installazione di dispositivi consentiti dal C.d.S., come per esempio, dissuasori di velocità come bande rumorose, e altri strumenti -

- ↓.to *Fusca* (AREURI)
- Il* (CORFI)
- Gimigliano* (GIHIAIACO)
- Ferri* (FERREFFI)
- Fambrini* (IRIANNI)
- Auton* (FACCIO)